

CIG	Odorizzazione di gas per uso domestico ed usi simili Termini e definizioni	UNI 7132
Gas odorization for domestic and similar uses - Terms and definitions		
<p>1. Scopo e campo di applicazione</p> <p>La presente norma fornisce le definizioni dei principali termini utilizzati nell'ambito dell'odorizzazione del gas per uso domestico ed usi simili.</p>		
<p>2. Termini e definizioni*</p>		
<p>2.1. odorizzante: Prodotto che serve per odorizzare un gas inodore o per aumentare l'intensità di odore di un gas già odoroso.</p>		
<p>2.2. tipo di odore: Caratteristica che differenzia le diverse qualità olfattive degli odori.</p>		
<p>2.3. intensità di odore: Entità della sensazione olfattiva prodotta da un fluido odoroso. È espressa convenzionalmente in delta (Δ) (vedere appendice).</p>		
<p>2.4. concentrazione del fluido odoroso: Quantità di gas odoroso o di odorizzante diluito in aria. È espressa in metri cubi di gas al metro cubo di miscela gas/aria oppure in milligrammi di odorizzante al metro cubo di aria.</p>		
<p>2.5. curva di intensità di odore: Rappresentazione grafica dei valori delle intensità di odore, espressi in delta (Δ), in funzione del logaritmo decimale della concentrazione del fluido odoroso in aria.</p>		
<p>2.6. assuefazione all'odore: Fenomeno per cui l'intensità di un odore percepita da un individuo diminuisce in funzione del tempo. È espressa dal rapporto percentuale tra la differenza dei valori iniziale e finale ed il valore iniziale dell'intensità di odore percepita in un determinato periodo di tempo per una concentrazione costante in aria del gas odoroso o dell'odorizzante.</p>		
<p>2.7. limite di percettibilità dell'odore: Minima intensità di odore percettibile da un individuo.</p>		
<p><i>Nota - Qualsiasi diminuzione della concentrazione in aria del gas odoroso, o dell'odorizzante provoca la scomparsa della sensazione olfattiva.</i></p>		
<p>2.8. soglia di un gas: Concentrazione del gas nella miscela gas/aria necessaria per raggiungere il limite di percettibilità dell'odore. È il reciproco del potere odorante di un gas. È espressa in metri cubi di gas al metro cubo di miscela.</p>		
<p>2.9. soglia di un odorizzante: Massa di odorizzante che occorre immettere in un volume unitario di aria per raggiungere il limite di percettibilità dell'odore. È il reciproco del potere odorante di un odorizzante. È espressa in milligrammi di odorizzante al metro cubo di aria.</p>		
<p>*) Il volume di gas, espresso in metri cubi, ove non diversamente specificato, è riferito alle condizioni di 15 °C e di 101,325 KPa.</p>		
(segue)		
<p>Le norme UNI sono rivelate, quando necessario, con la pubblicazione sia di nuove edizioni sia di fogli di aggiornamento. È importante pertanto che gli utenti delle stesse si accertino di essere in possesso dell'ultima edizione o foglio di aggiornamento.</p>		

pag. 2 UNI 7132

- 2.10. **potere odorante di un gas:** Rapporto tra il volume della miscela gas/aria necessaria per raggiungere il limite di percettibilità dell'odore ed il volume di gas che è stato diluito.
È il reciproco della soglia di un gas.
Approssimativamente corrisponde al volume di aria che occorre miscelare al volume unitario di gas odoroso.
È espresso in metri cubi di miscela al metro cubo di gas.
- 2.11. **potere odorante di un odorizzante:** Volume di aria in cui deve essere diluita la massa unitaria dell'odorizzante per raggiungere il limite di percettibilità dell'odore.
È il reciproco della soglia di un odorizzante.
È espresso in metri cubi di aria al milligrammo di odorizzante.
- 2.12. **limite superiore della sensazione dell'odore:** Massima intensità di odore percettibile da un individuo.

Nota - Qualsiasi aumento della concentrazione in aria del gas odoroso o dell'odorizzante oltre il limite, non fa più variare la sensazione olfattiva.
- 2.13. **limite massimo dello stimolo dell'odore:** Quantità minima di gas odoroso o di odorizzante che occorre miscelare con aria per raggiungere il limite superiore della sensazione dell'odore.
È espresso in metri cubi di gas al metro cubo di miscela gas/aria oppure in milligrammi di odorizzante al metro cubo di aria.
- 2.14. **concentrazione di allarme:** Minima concentrazione del gas in aria che deve essere sicuramente avvertita per mezzo dell'odore.
- 2.15. **coefficiente di sicurezza:** Rapporto fra la minima concentrazione pericolosa di un gas in aria e la concentrazione di allarme.
- 2.16. **impianto di odorizzazione:** Complesso di apparecchiature ed accessori, comprensivo del serbatoio di servizio, idonei a dosare ed immettere l'odorizzante nel gas da odorizzare.
- 2.17. **camera di prova:** Locale di volume noto, a tenuta stagna, completamente rivestito di materiale impermeabile agli odori, entro il quale si effettuano le valutazioni olfattive su fluidi odorosi preventivamente dosati e opportunamente introdotti.
- 2.18. **odorimetro:** Apparecchio portatile che consente l'emissione di una corrente preventivamente dosata di fluido odoroso per la determinazione olfattiva.

(segue)

UNI 7132 pag. 3

APPENDICE

(normativa)

Scala delle Intensità di odore

Intensità di odore	Denominazione
0	Odore nullo
0,5	Odore debolissimo (limite di percettibilità)
1	Odore debole
2*	Odore medio (sicurezza di avvertibilità)
3	Odore forte
4	Odore fortissimo
5	Odore massimo (limite superiore della sensazione)

* Il valore 2 Δ corrisponde ad una Intensità di odore tale da garantire che un soggetto qualsiasi, dotato di facoltà olfattiva medie ed in condizioni di efficienza media, non possa non rilevarla.

Odorizzazione di gas per uso domestico ed usi similari
Termini e definizioni

(UNI 7132)

Studio del progetto - Gruppo di lavoro 3 della Commissione D1 "Odorizzazione e condizionamento apparecchi e impianti" del CIG, (Comitato Italiano Gas, federato all'UNI - Milano, viale Brenta 27), riunioni del 13 gen. e 24 feb. 1994.

Esame ed approvazione - Consiglio di Presidenza del CIG, riunione del 21 apr. 1994.

Esame finale ed approvazione - Commissione Centrale Tecnica dell'UNI, riunione del 10 nov. 1994.

Ratifica - Presidente dell'UNI, delibera del 21 apr. 1995.

La pubblicazione della presente norma avviene con la partecipazione finanziaria del Soci, dell'Industria, dei Ministeri e del CNR.